



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Dott. Giuseppe Magnoli</b>  | <b>Presidente</b>       |
| <b>Dott. Cesare Massetti</b>   | <b>Consigliere</b>      |
| <b>Dott. Vittoria Gabriele</b> | <b>Consigliere rel.</b> |

R.G.456/2024

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 456/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato  
in data 07 ottobre 2024 e, in esito a discussione orale, **posta in decisione**  
**all'udienza collegiale del 20 maggio 2026**

d a

*Parte\_1* con il patrocinio dell'avv. Turini Sandro

**ATTORE IN RIASSUNZIONE**

c o n t r o

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** *Controparte\_1* con

il patrocinio dell'avv. Demitri Rocco e dell'avv. Fenaroli Andrea

**CONVENUTA IN RIASSUNZIONE**

In punto: impugnazione a lodo del Collegio Arbitrale emesso in Brescia il 1°  
febbraio 2024

OGGETTO:

Impugnazione di lodi  
nazionali (art. 828  
c.p.c.)

Codice:106002

**CONCLUSIONI**

### **Dell'attore in riassunzione**

*“Voglia codesta Corte, in accoglimento della impugnazione proposta, dichiarare ai sensi dell'art.829, comma primo, n.4, cpc, la nullità del lodo rituale sottoscritto in data 01.02.2024 in Brescia dagli Arbitri, Avvocati del Foro di Brescia, Avv.ti Fabiola Imbardelli, Mario Marco Lazzarini e Manuel Maccarinelli; lodo dichiarato esecutivo in data 04.04.2024 da parte del Tribunale di Brescia portante condanna nei confronti dell'Ing Parte\_1 per il complessivo importo di € 522.435,70, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese. Con ogni conseguenza di legge in relazione a tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti in forza di detto l titolo da dichiararsi nullo ad ogni effetto. Con vittoria di spese del giudizio e del compenso di avvocato, con gli accessori di legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

### **Della convenuta in riassunzione**

*“In accoglimento dei motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale proposta dal sig. Pt\_1 e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del lodo arbitrale impugnato; 2) Condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite”.*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.Nel procedimento arbitrale instaurato da Controparte\_1 nei confronti di Parte\_1 avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'ex amministratore per atti di *mala gestio* e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, il Collegio arbitrale, all'esito

dell'istruttoria, ha pronunciato lodo in data 1° febbraio 2024.

1.1. Il Collegio arbitrale ha disatteso le questioni preliminari sollevate dal convenuto concernenti il difetto di autorizzazione assembleare all'azione sociale di responsabilità, la sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'amministratore della società attrice, con conseguente necessità di nomina di un curatore speciale. Ha ritenuto che la delibera assembleare dell'8 maggio 2020 sia idonea ad autorizzare l'azione giudiziaria con conferimento dell'incarico al legale di intraprendere causa *“per ammanchi ed illeciti verificatisi durante la sua gestione”* e che non ricorrano i presupposti per la nomina del curatore speciale, non discutendosi delle condotte eventualmente imputabili all'attuale amministratore.

Nel merito, il Collegio arbitrale ha accertato la condotta inadempiente dell'amministratore in relazione a operazioni immobiliari poste in essere durante il periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore della società, con riferimento, in particolare, alla stipula di un contratto preliminare di acquisto a condizioni inique e a prezzo esorbitante e a due compravendite di beni immobili della società avvenute a prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato (accertato attraverso consulenza tecnica d'ufficio).

Ha accertato la esistenza di danni in capo alla società quantificati complessivamente in € 522.435,70 (pari alla differenza di valore tra il corrispettivo di mercato e quello conseguito nelle vendite e all'importo della caparra corrisposta in relazione al preliminare non seguito dal contratto

definitivo), oltre rivalutazione monetaria e interessi, ed ha condannato il *Pt\_1* al pagamento nonché alla rifusione delle spese di lite e delle spese di arbitrato.

2. Avverso tale lodo ha proposto impugnazione *Parte\_1* ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della decisione per avere il Collegio arbitrale deciso il merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso, in particolare per omessa valutazione della legittimazione e rappresentanza del soggetto che ha promosso l'arbitrato.

Ha lamentato l'invalidità della delibera assembleare dell'8 maggio 2020 in ordine a profili formali e sostanziali attinenti alla regolare costituzione dell'assemblea, alla individuazione dei soggetti legittimati a parteciparvi, alle modalità di svolgimento della stessa, nonché alla difformità tra l'ordine del giorno e il contenuto della deliberazione adottata.

In particolare, dal punto di vista formale, ha evidenziato i seguenti profili: omessa vidimazione e numerazione che, per legge, debbono corredare il libro dei soci; mancata trascrizione, a cura dell'organo amministrativo, della delibera assembleare entro il termine di 5 giorni nel libro delle decisioni dei soci previste all'art.21 dello Statuto della Società Cronos; mancata indicazione del luogo dove si sarebbe svolta l'assemblea (art.18 dello Statuto); modalità di svolgimento dell'assemblea contrarie allo statuto e all'art. 106 d.l. n. 18/2020; mancata definizione del ruolo con cui la *CP\_2* [...] ha partecipato all'assemblea; mancata presentazione della documentazione attestante il potere di rappresentanza in assemblea del

Pt\_2 quale legale rappresentante o delegato dal socio [...]

Parte\_3 mancata allegazione della documentazione comprovante che la società era detenuta da un unico socio Parte\_3

[...] illegittima nomina del Pt\_2 a presidente dell'assemblea per incompatibilità ai sensi dell'art.19 dello Statuto e dell'art.2371 c.c., che prevedono che tale carica debba essere assunta dall'amministratore della società quando è presente nell'adunanza; non corretta nomina di segretario conferita al Pt\_2, già nominato presidente dell'assemblea, in violazione dell'art.19 lett.c) dello Statuto che dispone l'incompatibilità delle cariche di presidente e segretario; mancata presenza di presidente e segretario nello stesso luogo anche nel caso di una riunione in video-conferenza ai sensi dell'art.29 lett.c) dello Statuto; mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea dei soci della Pt\_3 al proprio amministratore ad intervenire nell'assemblea della società CP\_1 per intraprendere azioni di responsabilità verso l'ex amministratore; mancata verifica della regolarità della costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, della verifica della partecipazione dell'intero capitale sociale; deliberazione *“di dare mandato professionale allo Studio legale dell'Avv. Rocco Demitri a intraprendere ogni iniziativa legale presso ogni sede o Tribunale che lo stesso riterrà opportuno”* differente rispetto all'ordine del giorno di *“conferimento di incarico professionale all'Avv. Rocco Demitri”* e *“varie ed emergenti”*.

In ordine alla lamentata deficienza di contenuto sostanziale della delibera

l'attore ha sostenuto che essa ha contenuto generico e non determinato, meramente esplorativo per l'esperimento della promozione di un numero indiscriminato di azioni, privo di specifica individuazione degli addebiti e dell'oggetto dell'azione di responsabilità, con conseguente inidoneità a costituire valida autorizzazione all'azione. Ha dedotto che l'assenza dell'autorizzazione dell'assemblea all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore costituisce una condizione dell'azione la cui mancanza produce la nullità insanabile dell'azione sociale promossa; sicché gli arbitri avrebbero dovuto rilevare la carenza di potere decisionale.

Inoltre, ha lamentato la mancata nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 cod.proc.civ., atteso il conflitto di interessi, non rilevato dagli arbitri, tra la società attrice e gli amministratori successivi, in relazione alla negligente gestione delle vicende oggetto di causa e alle conseguenze dannose imputabili a tale operato.

3. A seguito di interruzione del giudizio, conseguente alla apertura della liquidazione giudiziale della CP\_1 pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia del 12 settembre 2024, la causa è stata riassunta da parte dell'attore e si è costituita la Liquidazione giudiziale Co CP\_1 in persona della Curatrice, che ha chiesto il rigetto della impugnazione.

Ha evidenziato che le censure relative alla delibera assembleare sono superate alla luce dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale e del successivo decreto del giudice delegato del 20 gennaio 2025, con il quale è stata autorizzata la Curatela a costituirsi nel presente giudizio

e a ratificare e proseguire l'azione di responsabilità già promossa dalla società. Ha dedotto che la delibera autorizzativa ex art. 2393 c.c. costituisce una condizione dell'azione, la cui sussistenza deve essere verificata al momento della decisione. Ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alla validità formale e sostanziale della delibera, in quanto sollevate solo nella memoria conclusiva nel procedimento arbitrale, l'inammissibilità delle doglianze concernenti vizi riconducibili alla mera annullabilità delle deliberazioni assembleari e la correttezza della decisione arbitrale in ordine alla insussistenza di un conflitto di interessi idoneo a giustificare la nomina di un curatore speciale.

4. In esito alla discussione orale ex art. 350 bis cod.proc.civ. alla udienza collegiale del 20 maggio 2026 la causa è stata posta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'attore impugnante invoca quale motivo di nullità che il lodo *“il lodo ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso”*.

2. Fa valere, innanzi tutto, come evidenziato nella parte espositiva, vizi che inficerebbero la validità formale e sostanziale della delibera con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2393 cod.civ., la proposizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti e che determinerebbero il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP\_1 nell'azione di responsabilità promossa in sede arbitrale.

3. Va rilevato che la legittimazione processuale del legale rappresentante

della società necessita, nell'ipotesi di azione sociale di responsabilità, di un indispensabile presupposto, costituito dalla deliberazione assembleare, che ha la funzione di elemento che integra tale legittimazione processuale. Il Giudice dinanzi al quale è proposta un'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori deve verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della deliberazione assembleare che tale azione approva: la verifica deve essere svolta in via preliminare, costituendo quella deliberazione un presupposto (ancorché suscettibile di successiva regolarizzazione *ex tunc*) che attiene alla legittimazione di colui che ha agito nel processo, ossia alla stessa efficacia della costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale l'azione di responsabilità è stata esercitata (cfr. Cass. 12568/2021 e altre in essa citate).

In particolare la legittimazione processuale del legale rappresentante della società necessita, nell'ipotesi di azione sociale di responsabilità, <<di un indispensabile presupposto, costituito dalla suaccennata deliberazione assembleare, che ha dunque la funzione di un elemento integratore di detta legittimazione processuale. Se ciò è vero, ne discende che il giudice dinanzi al quale una simile azione sia stata proposta non può esimersi dal verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della menzionata deliberazione dell'assemblea; e deve farlo, naturalmente, in via preliminare, trattandosi di un presupposto (ancorché suscettibile di successiva regolarizzazione con efficacia *ex tunc*) che attiene appunto alla legittimazione di colui che ha agito nel processo, ossia alla stessa efficacia della costituzione in giudizio della società in nome

e per conto della quale l'azione di responsabilità è stata esercitata>> (cfr. Cass. 9849/1996 e Cass. 12568/2021 che la richiama).

Tale autorizzazione è stata definita quale <<condizione dell'azione, la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal giudice (Cass. 26.8.2004, n. 16999; Cass. 11 novembre 1996, n. 9849) e che, come tale, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio>> (in termini 18939/2007 e Cass. 12568/21 che la richiama).

A differenza che in altri casi di deliberazione societaria, la legge non richiede che la deliberazione con cui l'assemblea autorizza l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità a norma dell'art. 2393 rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta. Essa rientra nel novero delle determinazioni che l'assemblea può assumere, restando impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all'amministratore, destinati ad essere approfonditamente vagliati solo nella causa contro di lui successivamente instaurata (cfr. Cass. 1369/2005).

4. Alla stregua dei ricordati principi di diritto, va rilevato che il Collegio arbitrale ha accertato la esistenza della deliberazione, già prodotta nel corso del giudizio cautelare.

Ha, poi, ritenuto che sia stata espressa “*chiara e inequivocabile la precisa volontà dell’assemblea di procedere giudizialmente contro il Pt\_1 per gli atti di mala gestio compiuti dall’amministratore durante la sua gestione*”; ha ritenuto determinati sia l’oggetto sia il soggetto che ha assunto la delibera; ha escluso che sia stato dato al legale un mandato esplorativo circa la verifica

degli estremi di un'azione di responsabilità; ha perciò ritenuto che vi sia stato il conferimento di uno specifico incarico di intraprendere la causa contro l'ex amministratore in relazione agli addebiti per ammanchi ed illeciti.

5. Va rilevato che le delibere soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo (Cass. 10 gennaio 2018, n. 375; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387).

Tuttavia la questione interpretativa non può essere esaminata in sede rescindente; l'interpretazione operata dagli arbitri del contenuto della delibera, e perciò della volontà in essa espressa, può essere contestata con l'impugnazione per nullità del lodo solo in relazione alla violazione di regole di diritto e non anche tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero la prospettazione di un'interpretazione diversa, senza la specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati dagli arbitri.

5.1. Come esposto, il motivo di nullità proposto non attiene alla violazione delle regole di diritto ma alla inesistenza di un presupposto (la deliberazione ex art. 2393 cod.civ.) che secondo l'attore impugnante avrebbe precluso agli arbitri di decidere il merito della controversia.

Ribadito che tale delibera costituisce il presupposto della legittimazione processuale del legale rappresentante nel giudizio introdotto per far valere la responsabilità dell'amministratore, va rilevato che il Collegio arbitrale ha accertato la esistenza della deliberazione autorizzativa, ha ritenuto il suo contenuto sufficientemente determinato ed ha, poi, affrontato incidentalmente le questioni afferenti la sua validità per escluderne la

fondatezza, in particolare evidenziando che l'assemblea era totalitaria, attesa la presenza del legale rappresentante del socio unico, come tale indicato negli scritti difensivi del Pt\_1. Ha, quindi, ritenuto validamente rappresentata in assemblea la socia unica e provata la valida rappresentanza di essa in capo al Pt\_2.

Riguardo al contestato ruolo in capo al Pilotto di legale rappresentante della socia unica, ruolo di cui vi è stata spendita, attesa la specificazione in tal senso contenuta nel verbale di delibera assembleare, gli Arbitri l'hanno ritenuto provato sulla base, in sostanza, dell'ammissione ricavata dalle stesse difese del Pt\_1.

Non può essere richiesta a questo Collegio una diversa valutazione in fase rescindente degli elementi probatori che sono stati posti a fondamento di tale decisione.

Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti, la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.

6. Riguardo agli altri profili in relazione ai quali vengono svolte censure alla deliberazione, va rilevato che essi, a prescindere dalla fondatezza o meno, ne lasciano permanere i lineamenti essenziali, trattandosi di una decisione assunta in assemblea totalitaria dalla socia unica ivi presente a mezzo del suo legale rappresentante, e di un atto giuridico certamente venuto ad esistenza e perciò idoneo a costituire il presupposto per l'azione successivamente svolta.

Il giudizio arbitrale riguarda l'azione di responsabilità e non già la delibera autorizzativa che non è stata impugnata in altra sede, che (pacificamente) non è più impugnabile e i cui eventuali vizi formali, relegati nell'alveo delle annullabilità, lasciano impregiudicata la sua esistenza quale presupposto della legittimazione processuale del legale rappresentante che ha agito in nome e per conto della società.

6.1. Il Collegio arbitrale, come esposto, ha vagliato, comunque, positivamente la validità della delibera, sulla base di elementi che non possono essere censurati in sede rescindente in quanto richiederebbero una inammissibile valutazione di merito.

Del resto, il Curatore, costituitosi nel presente giudizio d'impugnazione, è stato autorizzato dal Giudice Delegato *“a ratificare, esercitare e proseguire l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 e 2476 c.c. già promossa dalla società in bonis nei confronti dell'ex amministratore unico ing. Pt\_1*

*[...]* ; l'attività processuale del legale rappresentante della società *in bonis* è stata, dunque, ratificata, non residuando, pertanto, profili in relazione ai quali possa dirsi mancante l'atto autorizzativo sì da precludere agli arbitri di decidere del merito la controversia.

7. Ed infatti, riguardo al conflitto d'interessi del legale rappresentante della società ed alla necessità di nomina nel giudizio arbitrale di un curatore speciale *ex art. 78 cod.proc.civ.* va innanzi tutto rilevato che esso avrebbe dovuto essere fatto valere come motivo di nullità del lodo per inosservanza del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 829, comma 1, n. 9,

c.p.c., mentre l'attore ha lamentato anche al riguardo solamente la “nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 4, avendo deciso gli arbitri il merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso”.

7.1. Inoltre, la nomina del curatore speciale presuppone la indagine sulla compatibilità o meno dell'interesse del rappresentante con quello del rappresentato.

Gli Arbitri hanno precisato che l'oggetto del giudizio arbitrale non ha riguardato situazioni giuridiche che coinvolgessero il rappresentante legale, contro il quale non è stato chiesto l'accertamento di condotte pregiudizievoli per la società. Hanno, quindi, escluso che vi siano concrete circostanze sulla base delle quali possa ritenersi che, nell'agire con l'azione di responsabilità ex art. 2476 cod.civ. nei confronti del *Pt\_1* il legale rappresentante della *CP\_1* si sia trovato in situazione anche solo di potenziale conflitto d'interesse con la società, tale da determinare la necessità di nomina di un curatore speciale.

L'attore deduce ancora l'asserito conflitto d'interessi sulla base di una soggettiva prospettazione e nel dedurre le situazioni che, a suo dire, avrebbero concorso a determinare i danni in capo alla società che gli sono stati imputati e che determinerebbero la sussistenza del conflitto d'interessi, invoca, in sostanza, una rivalutazione del merito, preclusa a questa Corte in sede rescindente, in ordine alla esistenza dell'esclusivo nesso di causa tra i comportamenti a lui addebitati e il pregiudizio subito dalla società quale

accertato nel lodo.

8. In conclusione, la impugnazione va rigettata.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 520.001 a € 1.000.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.rigetta la impugnazione proposta da *Parte\_1* avverso il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 1° febbraio 2024;

2. condanna *Parte\_1* al pagamento in favore di *CP\_1* in liquidazione giudiziale delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, € 3.318,00 per la “fase introduttiva”, € 3.822,00 per la “fase di trattazione” ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

**Il Consigliere est.**  
**Vittoria Gabriele**

**Il Presidente**  
**Giuseppe Magnoli**